



CITTÀ DI CANALE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 in data 22 febbraio 2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 in data 26 settembre 2012.

SOMMARIO

<i>CAPO I: NORME GENERALI</i>	5
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	5
Art. 2 - Partecipazione della Giunta negli indirizzi programmatori	5
Art. 3 – Funzionario responsabile del tributo	5
<i>CAPO II: DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA</i>	6
Art. 4 - Aliquote e detrazione per abitazione principale	6
Art. 5 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali	6
Art. 6 - Pertinenze dell’abitazione principale	7
Art. 7 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	7
Art. 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	8
Art. 9 - Versamenti dell’imposta	9
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	9
<i>CAPO III: NORME FINALI</i>	10
Art. 11 - Istituzione del compenso incentivante per il personale addetto	10
Art. 12 - Rinvio ad altre disposizioni	10
Art. 13 - Decorrenza e pubblicità del Regolamento	10
<i>INDICE ANALITICO</i>	13

CAPO I NORME GENERALI
--

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 e negli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2

Partecipazione della Giunta negli indirizzi programmatori

1. La Giunta Comunale, ogni anno, nella fase di predisposizione del Piano Economico di Gestione o del Piano Risorse Obiettivi, detterà gli indirizzi programmatori sulla gestione di accertamento, mirata al perseguimento e repressione dell'evasione impositiva.

Art. 3

Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo verrà nominato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 4

Aliquote e detrazione per abitazione principale

1. Le aliquote dell'imposta e la detrazione per l'abitazione principale sono stabilite dal Comune con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce l'imposta.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione rimangono in vigore le aliquote e la detrazione approvate con l'atto deliberativo precedente.

Art. 5

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dell'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 504/1992 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati esclusivamente per attività peculiari che non siano produttive di reddito, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che le stesse siano:

- a) possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
- b) espressamente indicate nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale le unità immobiliari sono considerate pertinenze, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 7

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati che si trovano in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, non superabile con gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente può attestare l'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi previsti al comma precedente, il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU su modello ministeriale, allegando idonea documentazione. Il termine di legge per la presentazione della dichiarazione decorre dal giorno da cui viene richiesta la riduzione d'imposta per inagibilità o inabitabilità dei fabbricati.

4. Ogni successiva modificazione alla situazione dichiarata comporta la ripresentazione della Dichiarazione IMU.

Art. 8

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con apposito provvedimento determina periodicamente, e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno d'imposta, per zone omogenee, i valori medi venali di commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Canale. In assenza di modifiche i valori si intendono confermati per l'anno successivo.

2. Ai fini dell'accertamento dell'imposta verranno comunque ritenuti congrui i valori dichiarati dal contribuente in misura non inferiore agli importi stabiliti dal provvedimento di cui al comma precedente.

3. Ai fini della determinazione dei valori cui al comma 1 viene costituita, con provvedimento sindacale, apposita commissione con funzioni propositive e consultive.

4. La commissione è presieduta dal Sindaco pro - tempore o suo delegato ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistico, dal Responsabile del Servizio Tributario e da due esperti esterni.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992.

Art. 9

Versamenti dell'imposta

1. Ai sensi dell'Art. 59, primo comma, lettera D), del Decreto Legislativo n. 446/1997, si stabilisce che il versamento congiunto di norma non è ammesso. Tuttavia è possibile non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

2. Il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo da pagare per l'intero anno di riferimento non superi la cifra di euro 3,00.

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. E' possibile differire i termini di versamento dell'imposta a seguito di ricevimento di avvisi di accertamento, qualora il contribuente dimostri gravi difficoltà a rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento generale delle Entrate comunali.

2. Il differimento di cui al comma precedente può essere concesso in caso di grave calamità naturale. In tal caso il soggetto danneggiato dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. e dall'Art. 7 del presente regolamento.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 11

Istituzione del compenso incentivante per il personale addetto

1. Ai sensi dell'Art. 59, 1° comma, lett. p) del Decreto Legislativo 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 12

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché a quelle del Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 13

Decorrenza e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2012.

2. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; copia del regolamento sarà tenuto in esposizione nell'Ufficio Tributi comunale, a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INDICE ANALITICO

A	
Aliquote, approvazione	7
Aree fabbricabili	
determinazione del valore.....	9
C	
Compenso incentivante per il personale.....	11
D	
Detrazione per abitazione principale, approvazione	7
E	
Enti non commerciali, esenzione immobili.....	7
I	
Inagibili o inabitabili, fabbricati	8
P	
Pertinenze dell'abitazione principale	8
V	
Versamenti	10
congiunti	10
differimento termini.....	10
importi minimi.....	10